

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Bertil Cottier
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario avv. Roberto Di Bartolomeo per statuire sulla denuncia presentata il 24 giugno 2013 da

A,

contro l'operato del

Municipio del Comune di B,

richiamate le risultanze istruttorie e la presa di posizione 16 dicembre 2013 del Comune di B., rappresentato dal Municipio;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato che, in data 17 maggio 2013 è stato pronunciato il divorzio tra la signora A, , qui denunciante, ed il signor C,;

che, in data 31 maggio 2013, il Municipio del Comune di B. (di seguito: il Municipio) ha rilasciato una dichiarazione al signor C., informandolo che la qui denunciante non aveva partecipato al concorso per l'assunzione di un'ausiliaria di pulizia a tempo parziale presso le Scuole dell'Infanzia, né a quello a tempo parziale presso le Scuole Elementari. Parimenti gli comunicava che la medesima non aveva partecipato al concorso permanente

per l'assunzione di personale presso gli Istituti sociali del Comune di B.;

che nel quadro della procedura di appello contro la sentenza di divorzio, la signora A. è venuta a conoscenza della predetta dichiarazione rilasciata dall'autorità comunale;

che, con la denuncia in esame, la signora A. chiede di controllare la regolarità della fattispecie esposta e di adottare – se del caso – delle sanzioni;

che, in data 16 dicembre 2013, l'autorità denunciata ha risposto alle censure della denunciante sostenendo – per quanto è qui d'interesse – che il segretario comunale non ha violato alcun dato personale della signora A. rispondendo alla richiesta del marito separato circa l'eventuale partecipazione o meno della medesima a dei concorsi. Inoltre rileva come una tale informazione non rientri nel campo di applicazione dell'art 4 cpv. 1 e cpv. 2 della LPDP;

che in concreto appare innegabile che la dichiarazione rilasciata dal Municipio riguardi dei dati personali della denunciante. Difatti, giusta l'art. 4 cpv. 1 LPDP sono considerati dati personali le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica. In concreto, il riferimento alla signora A. - quale persona avente o meno partecipato a dei concorsi quale personale ausiliario alle dipendenze del Comune - è esplicito, cosicché la sua identificazione è immediata;

che è altrettanto palese che si tratti di elaborazione di dati personali; infatti l'art. 4 cpv. 3 LPDP fa rientrare in questo concetto anche la trasmissione a terzi dei medesimi;

che, giusta l'art. 6 cpv. 3 LPDP i dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti;

che, per quanto riguarda le informazioni relative alla partecipazione o meno a concorsi indetti dal Comune, evidentemente una loro trasmissione al marito separato della signora A. rappresenta uno scopo incompatibile con quello per il quale i dati sono stati raccolti, né l'autorità può dirsi in buona fede, ritenendo che le stesse informazioni potevano essere richieste nella procedura di divorzio pendente tra le parti;

che, inoltre, giusta l'art. 11 cpv. 1 LPDP i dati personali possono essere trasmessi a persone private (sempre che l'organo interpellato abbia, sempre, verificato l'identità del richiedente, segnatamente in caso di richiesta telefonica) se: l'organo responsabile vi è autorizzato o obbligato dalla legge (lett. a), oppure la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è formalmente opposta, ai sensi e nei limiti dell'art. 25a, alla loro trasmissione (lett. b), oppure la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito (lett. c);

che, nella fattispecie concreta, dalla documentazione agli atti non risulta che la trasmissione al signor C. delle informazioni relative alla moglie possa rientrare in uno dei casi succitati in quanto non vi è alcuno obbligo legale, i dati non sono stati resi accessibili dalla denunciante, né tantomeno quest'ultima vi ha acconsentito, nemmeno implicitamente, visto l'oggetto dell'informazione richiesta;

che in definitiva occorre accertare la violazione da parte del Municipio di B. della LPDP, mentre altre sanzioni non possono essere adottate, in difetto di base legale;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia;

per questi motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. La denuncia, ricevibile in ordine, è accolta.
2. E' conseguentemente accertata la violazione della legge sulla protezione dei dati commessa dal Municipio del Comune di B. che ha ingiustificatamente trasmesso ad una terza persona dati personali relativi la signora A., in violazione degli artt. 6 e 11 LPDP.
3. Non si prelevano spese e tasse di giustizia.
4. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione alla denunciante; al Municipio del Comune di B.; al responsabile cantonale per la protezione dei dati, Residenza, Bellinzona; al Consiglio di Stato, Residenza, Bellinzona.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Dr. iur. avv. Francesco Trezzini, LL.M.

Il Segretario

avv. Roberto Di Bartolomeo